

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI**

**aggiornato ai sensi del DPR 22/06/2009 n.122, come da CM n.20 prot. n.1483 del 04/03/2011, ai sensi del D lgs. 12/09/2013 n.104**

### **Premessa**

Il presente regolamento, relativo alle violazioni disciplinari degli alunni, alle conseguenti sanzioni, organi e procedure di applicazione delle stesse, si propone come strumento di prevenzione più che di repressione per assicurare quel clima di serenità e di fattiva collaborazione fra le varie componenti scolastiche. È parte integrante del presente regolamento lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" al quale si ispira il seguente articolo.

### *Comportamenti inadeguati configuranti mancanze disciplinari:*

- a) ritardi reiterati non adeguatamente motivati dall'alunno e non giustificati dai genitori;
- b) assenze non giustificate dai genitori, dopo il terzo giorno;
- c) inosservanza delle disposizioni organizzative, con particolare riguardo a uscite anticipate non autorizzate, allontanamento (anche momentaneo) non autorizzato dall'aula o dall'area scolastica;
- d) inosservanza delle disposizioni in termini di sicurezza con esposizione a rischi di incolumità della propria persona o degli altri soggetti della comunità scolastica;
- e) dichiarazioni verbali false o falsificazioni di documenti, giustificazioni, giudizi o firme;
- f) omissioni di comunicazioni brevi della scuola (pro manibus) alle famiglie da parte degli alunni;
- g) comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità e della privacy di tutte le componenti della comunità scolastica;
- h) comportamenti minacciosi o lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica;
- i) violazione dei doveri di rispetto e utilizzo nei confronti delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e del patrimonio della scuola in genere;
- j) deterioramento, danneggiamento, dispersione di cose o utilizzo improprio non meramente accidentale;
- k) abbigliamento non consono al contesto scolastico.

### ***Sanzioni per le mancanze disciplinari***

Sono individuate come sanzioni disciplinari ai fini del presente regolamento:

- a) ammonizione verbale da annotare sul registro di classe irrogata dal docente che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- b) ammonizione scritta, con specifica comunicazione alla famiglia, da parte di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare;
- c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, disposto dal Consiglio di classe, per un periodo non superiore a tre giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro;
- d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, disposto dal Consiglio di classe allargato alla componente alunni e genitori, per un periodo maggiore di tre e non superiore a quindici giorni, da comunicare formalmente alla famiglia e da annotare sul registro;
- e) il Consiglio di Istituto valuterà i provvedimenti da adottare nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica d'appartenenza.

### *Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni:*

- 1) La responsabilità disciplinare di norma è personale;

- 2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, anche verbalmente, ad esporre le proprie ragioni;
- 3) Al fine di stabilire la sanzione da applicare, si terrà conto della volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza che regolano la vita della scuola e il contesto nel quale è avvenuto l'episodio;
- 4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa. *Il Consiglio di classe può commutare la sanzione in un servizio reso alla comunità scolastica.* Lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria-riparatoria volti al perseguimento di una finalità educativa. In particolare il Consiglio di classe è chiamato a prevedere l'attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo svolgimento di attività riparatorie, di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità scolastica (quali: la pulizia delle aule, la dipintura di ambienti scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica);
- 5) La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore;
- 6) La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti, e per i quali è in corso procedimento giudiziario, non sospende l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti;
- 7) L'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati. I responsabili di eventuali danni, oltre ad incorrere nelle sanzioni disciplinari, sono tenuti al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 Codice Civile. Qualora non sia possibile identificare il responsabile o i responsabili, al risarcimento sono tenute le classi che abitualmente usano l'ambiente, gli arredi, le dotazioni;
- 8) Le sanzioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto, bensì sul voto di condotta.

### ***Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari***

#### **Le fasi del procedimento disciplinare sono le seguenti:**

- contestazione dell'addebito ed invito, anche verbale, all'alunno ad esporre le proprie ragioni;
- esposizione delle proprie ragioni da parte dell'alunno e verifica istruttoria sulle stesse;
- deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione ove previsto;
- in caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all'alunno e ai genitori, con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata.

#### **Organo di garanzia**

L'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è così disciplinato. È nominato all'inizio dell'anno scolastico dal Dirigente scolastico ed è composto: dal Dirigente scolastico, che lo presiede, un genitore, due docenti (uno della sezione scientifica e l'altro della sezione classica), uno studente individuati tra i membri del Consiglio di Istituto e indicati dal Consiglio di Istituto stesso. I membri dell'organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (contemporaneamente irrogatore della sanzione e componente dell'Organo di garanzia) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso l'organo stesso sarà integrato dal Dirigente Scolastico con membri da lui stesso individuati.

A titolo esemplificativo è riportata la seguente tabella di corrispondenza tra sanzione, natura della mancanza e organo competente.

**Natura della mancanza – Sanzione disciplinare - Organo competente ad infliggere la sanzione**

| NATURA DELLA MANCANZA   | SANZIONE DISCIPLINARE   | ORGANO COMPETENTE AD INFLIGGERE LA SANZIONE       |
|---|---|---|
| Mancanza ai doveri scolastici;<br><br>Negligenza abituale   | Richiamo verbale, senza annotazione sul registro  | Dirigente Scolastico, Docente                     |
| Comportamento inadeguato e/o disturbo all'attività scolastica   | Richiamo con annotazione sul registro di classe   | Dirigente Scolastico, Docente                     |
| Comportamenti inadeguati e/o di disturbi reiterati;<br><br>Azioni contro la persona e il patrimonio   | Sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai tre giorni  | Consiglio di classe                               |
| Comportamenti indicati in precedenza reiterati  | Sospensione da quattro a quindici giorni  | Consiglio di classe                               |
| Comportamenti che configurano violazioni del codice civile e penale   | Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere del pericolo o di accertata incompatibilità ambientale | Consiglio di classe allargato a genitori e alunni |
| Pericolo di incolumità delle persone.<br><br>Reato di particolare gravità per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale | Allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere del pericolo o di accertata incompatibilità ambientale | Consiglio d'Istituto                              |

**REGOLAMENTAZIONE INGRESSO E USCITE**

La puntualità (che riguarda tutti indistintamente), oltre che indice di serietà, è essenziale per una ordinata vita scolastica. L'ingresso a scuola è consentito alle ore 7.55 e la lezione inizia alle ore 8.00. In caso di ritardo, alla luce della mutata normativa sul computo della frequenza dei  $\frac{3}{4}$  del monte ore annuale, l'alunno verrà ammesso in classe previa annotazione sul registro di classe. Per comprovati motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, gli alunni possono essere ammessi a scuola all'inizio della seconda ora. Il ritardo dovrà essere giustificato contestualmente o il giorno successivo, dal genitore, anche per gli studenti maggiorenni. Si ammette deroga per gli alunni pendolari, ma solo se il loro ritardo sia dipeso dai mezzi pubblici di trasporto o da altre cause a loro non imputabili: tali cause e circostanze vanno, comunque, giustificate il giorno scolastico successivo con nota scritta dei genitori.

Nelle ore successive alla seconda, l'ammissione a scuola è consentita solo dietro presentazione di adeguata documentazione giustificativa e/o in presenza del genitore.

Il coordinatore di classe avrà cura di segnalare, durante i colloqui scuola-famiglia o periodicamente su richiesta della famiglia o del Consiglio di Classe, tutte le assenze e i ritardi reiterati.

## USCITE ANTICIPATE

Gli alunni possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni in caso di improvviso malore o per particolari esigenze di famiglia.

La concessione dell'uscita anticipata è autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore ed è rilasciata solo in presenza di un genitore, utilizzando apposita modulistica, anche per gli studenti maggiorenni.

Il Dirigente Scolastico può concedere permessi di entrata in ritardo o uscita anticipata validi tutto l'anno a studenti che ne facciano richiesta per provati motivi di trasporto.

In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, le classi potranno essere autorizzate, a discrezione e secondo le modalità indicate dal Dirigente scolastico, ad uscire anticipatamente o ad entrare posticipatamente.

## ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Gli alunni sono giustificati dal genitore o da chi ne fa le veci, tramite il libretto personale, il giorno stesso del rientro a scuola. Gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente le assenze con esclusione – essendo richiesta la firma del genitore o di chi ne fa le veci – della quinta, decima, quindicesima, ventesima assenza, ecc. Il libretto delle assenze, all'inizio dell'anno scolastico, è sempre consegnato alla famiglia, che è tenuta alla custodia dello stesso. I genitori degli alunni sono tenuti a conservare personalmente il libretto delle assenze dei rispettivi figli, non soltanto per avere un quadro chiaro ed aggiornato circa la loro partecipazione all'attività scolastica, ma anche per scoraggiare eventuali tentativi di assenze arbitrarie.

Per ovviare ai frequenti disguidi conseguenti alla temporanea assenza dalla famiglia del genitore la cui firma è agli atti della scuola, è opportuno che depositino le loro firme entrambi i genitori. La giustificazione delle assenze e dei ritardi deve essere prodotta *entro il terzo giorno successivo all'assenza. In caso di mancata giustificazione entro tale termine, il Coordinatore di classe convocherà il genitore per la giustificazione diretta.* In qualunque periodo dell'anno scolastico i genitori possono prendere atto di tutte le assenze e ritardi del proprio figlio. Le giustificazioni delle assenze di più giorni sono accettate solo se i giorni di assenza sono continuativi; periodi di assenza non continuativi vanno giustificati separatamente. Per i provvedimenti disciplinari in caso di reiterate mancate giustificazioni, di diffuse assenze e ritardi si rimanda al regolamento di disciplina. Non sono accettate giustificazioni non compilate sull'apposito libretto, di cui non viene rilasciato duplicato se non in seguito a denuncia di furto o di smarrimento, presentata dai genitori.

Per le assenze per malattia superiori a 5 giorni consecutivi, la giustificazione dovrà essere integrata da certificato medico attestante che l'alunno è esente da malattie ed è in grado di riprendere la scuola: in caso di trascorsa malattia infettiva, la giustificazione deve essere corredata del visto dell'ufficio di Igiene ( la documentazione sarà consegnata in busta chiusa al Dirigente Scolastico o suo delegato in ottemperanza alle disposizioni normative in tema di privacy).

Le assenze arbitrarie collettive sono sempre ingiustificate, pertanto dovranno essere giustificate di persona dai genitori, anche nel caso di studenti maggiorenni. Ripetendosi, tali assenze potranno avere influenza sul voto di condotta e sollecitare più severi provvedimenti. Nello spirito di fattiva collaborazione e di lealtà fra tutte le componenti della scuola ove gli alunni ravvisino l'opportunità di partecipare, durante l'orario scolastico, a manifestazioni pubbliche organizzate per motivi di forte rilevanza civile o culturale o attinenti alla vita e alla organizzazione della scuola, possono mettersi in contatto, attraverso i loro rappresentanti, con i docenti e la Presidenza, per concordare tempi e forme di partecipazione.

## UTILIZZO DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. gli studenti durante la permanenza all'interno dell'edificio scolastico (comprese le pertinenze) in orario curriculare e non, hanno l'obbligo di mantenere l'eventuale telefonino in loro possesso **spento e riposto all'interno dello zainetto**. E' consentito portare con sé il telefonino, comunque spento, nell'ipotesi in cui lo studente si dovesse trasferire in un altro ambiente (palestra, laboratorio, ....) lasciando lo zainetto in aula;
2. lo studente che ha urgente bisogno di comunicare con l'esterno può tranquillamente utilizzare gratuitamente la telefonia fissa dell'istituto presso la segreteria; ove impossibile usare il telefono fisso della scuola, lo studente potrà usare il telefono cellulare, previa autorizzazione, alla presenza di un docente;
3. è fatto comunque **divieto assoluto di riprodurre, fotografare immagini o registrare voci** in quanto si può incorrere in sanzioni penali.

Nell'ipotesi in cui i docenti si dovessero accorgere di un uso improprio del telefonino da parte degli studenti sono tenuti a:

- ritirare lo stesso, lasciando la SIM card in possesso dell'alunno;
- consegnarlo al Dirigente Scolastico (o ai collaboratori del Dirigente Scolastico) in una busta annotando sull'esterno nome, cognome, classe dell'alunno, data, ora e nome del docente;
- annotare il tutto sul registro di classe.

I telefonini prelevati saranno consegnati esclusivamente ad un genitore preventivamente contattato.

Il divieto di cui sopra si applica anche a tutti i docenti durante l'espletamento del proprio orario di servizio. Eventuali deroghe per gravi motivi saranno, caso per caso, vagliate dal Dirigente Scolastico ed eventualmente autorizzate.

## MODALITA' DI COMUNICAZIONE SCUOLA - STUDENTI E SCUOLA - GENITORI

Nell'intento di acquisire una maggiore conoscenza degli alunni e di favorire la loro completa integrazione, la scuola ricerca e sviluppa rapporti di collaborazione con le famiglie, chiamandole ad assumersi - secondo le loro competenze e possibilità - un ruolo attivo nella vita scolastica.

Le modalità di comunicazione scuola famiglia sono le seguenti

### COMUNICAZIONI SCRITTE

Il Dirigente Scolastico comunica informazioni, calendari delle convocazioni dei Consigli di classe, orario di ricevimento dei docenti, iniziative e proposte di carattere generale attraverso circolari lette e dettate – se richiesto dal DS – con apposizione di firma del genitore o di chi ne fa le veci per presa visione.

Su richiesta dei Docenti o del Consiglio di classe, alle famiglie possono essere comunicate particolari situazioni relative all'andamento didattico o disciplinare attraverso lettere personali. Sempre attraverso una lettera alla famiglia e in caso di necessità, il Dirigente Scolastico o gli insegnanti possono richiedere un colloquio con i genitori. Per comunicazioni scritte tra il singolo docente e la famiglia è generalmente utilizzato l'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni o sul diario dell'alunno.

## **RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

I colloqui scuola – famiglia si svolgeranno **in orario pomeridiano** secondo un calendario determinato nel piano annuale delle attività.

Oltre ai colloqui pomeridiani i genitori potranno incontrare i docenti utilizzando l'apposita sezione (colore rosa) contenuta nel libretto delle giustificazioni, chiedendo e concordando con questi ultimi un **appuntamento in orario antimeridiano**. L'uso di tale modalità è particolarmente consigliato a docenti e genitori nei casi di studenti con difficoltà dell'apprendimento, poiché consente un colloquio più riservato e tranquillo.

I rapporti scuola – famiglia saranno, inoltre, tenuti costantemente attivi dai **docenti coordinatori di classe**, ai quali i genitori e gli alunni faranno riferimento per particolari esigenze.

## **ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

Le Assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderino. Non possono aver luogo assemblee nei 30 giorni precedenti la fine dell'anno scolastico. Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

Le Assemblee di classe: possono essere svolte in orario di lezione, nel limite di 2 ore mensili.

L'autorizzazione va richiesta al collaboratore Vicario del DS dai rappresentanti di classe, i quali devono comunicare il giorno o i giorni e le ore, unitamente all'ordine del giorno. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. I docenti sono tenuti a vigilare sul regolare svolgimento dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea è parte integrante dei verbali del Consiglio di classe e i temi emersi vanno discussi nell'ambito del successivo Consiglio di classe.

Assemblea d'Istituto: riunisce tutti gli studenti della scuola; può essere svolta una volta al mese nel limite delle ore di una giornata scolastica. L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che deve essere approvato dal Consiglio d'Istituto. Le assemblee d'Istituto possono essere richieste al DS dal Comitato studentesco o da almeno il 10% degli alunni scuola. Alle assemblee possono partecipare esperti di problemi sociali e culturali indicati dagli studenti, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto.

## **RICREAZIONE**

A tutela della sicurezza degli alunni e della vigilanza da parte dei docenti durante l'intervallo, nel plesso liceo scientifico - caratterizzato da un elevato numero di studenti - la ricreazione si svolgerà sui piani delle rispettive classi. Gli alunni della classe situata al terzo piano potranno scendere al secondo piano per socializzare con gli altri studenti.

## **DIVIETO DI FUMO**

A tutela della salute degli studenti, vista la normativa vigente (visti gli artt. 1 e 7 della legge n. 584/75, integrati e modificati dalla D.P.C.M. del 14.01. 1995, dall'art. 52 c.20 della legge n. 448/01, dall'art. 51 della legge n. 3/2003, dal D.P.C.M. del 23 dicembre 2003, dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 16.12.04 , dall'art. 1 c.189 della legge n. 311/04 e l'art.4, c.1 e 2 della

Delibera del Consiglio d'Istituto del 19-12-2008  
Delibera del Consiglio d'Istituto del 24-09-2010  
Delibera del Consiglio d'Istituto del 06-10-2016

legge 12-09-2013, n.104) è fatto divieto di fumare in tutti i locali e nelle aree esterne di pertinenza della scuola. E' vietato, inoltre l'uso delle sigarette elettroniche nei locali dell'Istituto. Ai contravventori del divieto di fumo saranno irrogate le sanzioni pecuniarie previste dalla normativa.